



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 19.04.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "4^a Prova Zona Nord Carambola 3 sponde" svoltasi presso C.S.B. Games Club di Mogliano Veneto in data 09.04.2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, riferiva di alcuni episodi che vedevano come protagonista il giocatore GERMANI Fulvio e riferiva che "[omissis] al termine della seconda partita del girone eliminatorio, il giocatore Germani Fulvio (Tessera FIBIS FB26A430) abbandonava la gara senza dare spiegazioni alla Direzione di Gara, lasciando il girone con l'ultima partita da giocare, influenzando sull'esito dei gironi e quindi tutto il torneo";

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibus prevede che "Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del

soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;


- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”*;
- i comportamenti denunciati dal direttore di gara di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara ed avendo pregiudicato l'esito dei gironi e di tutto il torneo.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata *“4^ Prova Zona Nord Carambola 3 sponde”* svoltasi presso C.S.B. Games Club di Mogliano Veneto in data 09.04.2017, riportate dalla direzione di gara nel relativo referto, denunciano un comportamento non tollerabile da parte del predetto giocatore che ha compromesso il buon svolgimento della competizione.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'atleta GERMANI Fulvio, durante la competizione sportiva in modo particolare perché senza giustificazione alcuna e di danno al buon svolgimento della gara.



Questo denota poca professionalità e sportività da parte del giocatore GERMANI Fulvio nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. GERMANI Fulvio ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui "*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]*".

Bisogna però tenere in considerazione, ai fini dell'applicazione della sanzione, della assoluta mancanza di giustificazione da parte dell'atleta GERMANI Fulvio. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie questo organo di giustizia ritiene congruo stabilire la pena dell'ammenda.

P.Q.M.


Visto il combinato disposto degli artt. 1, 21, 22, 30, del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il sig. GERMANI Fulvio al pagamento dell'ammenda di € 200,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.;

Comunica che il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione del sig. GERMANI Fulvio da ogni attività federale per un periodo di giorni 40. Il definitivo mancato pagamento della suddetta sanzione comporta la sospensione del sig. GERMANI Fulvio da ogni attività federale per un periodo di anni uno.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito




federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Regionale e Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato GERMANI Fulvio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 26 aprile 2017

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Rosso', written in a cursive style with a large initial 'M' and a long horizontal stroke.